

IL DOMICILIO NELL'ERA DELLA POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA

Avv. Stefania Giordano

CASI			DOVE ESEGUIRE LA NOTIFICA (due o più opzioni si intendono alternative)			
CAUSA INTRA/EXTRA CIRCOSCRIZIONE	DOMICILIO FISICO ELETTO/NON ELETTO nel comune ove ha sede il giudice adito	PEC DEL DIFENSORE FUNZIONANTE NON FUNZIONANTE	PRESSO IL DOMICILIO ELETTO (FISICO)	PRESSO IL DOMICILIO PROFESSIONALE	INDIRIZZO PEC DEL DIFENSORE	CANCELLERIA
INTRA	ELETTO	FUNZIONANTE	●		●	
INTRA	ELETTO	NON FUNZIONANTE	●			
INTRA	NON ELETTO	FUNZIONANTE		●	●	
INTRA	NON ELETTO	NON FUNZIONANTE		●		
EXTRA	ELETTO	FUNZIONANTE	●		●	
EXTRA	ELETTO	NON FUNZIONANTE	●			
EXTRA	NON ELETTO	FUNZIONANTE			●	
EXTRA	NON ELETTO	NON FUNZIONANTE				●

VERIFICA LA CORRETTEZZA E L'ATTUALITA' DEL SUPERIORE CONTENUTO (versione del 07.11.2016)

RIFERIMENTI NORMATIVI

art. 82 R.D. 37/1934. I procuratori, i quali esercitano il proprio ufficio in un giudizio che si svolge fuori della circoscrizione del Tribunale al quale sono assegnati, devono, all'atto della costituzione nel giudizio stesso, eleggere domicilio nel luogo dove ha sede l'autorità giudiziaria presso la quale il giudizio è in corso. In mancanza della elezione di domicilio, questo si intende eletto presso la cancelleria della stessa autorità giudiziaria.

art. 16 comma 6 D.L. 179/2012. Le notificazioni e comunicazioni ai soggetti per i quali la legge prevede l'obbligo di munirsi di un indirizzo di posta elettronica certificata, che non hanno provveduto ad istituire o comunicare il predetto indirizzo, sono eseguite esclusivamente mediante deposito in cancelleria. Le stesse modalità si adottano nelle ipotesi di mancata consegna del messaggio di posta elettronica certificata per cause imputabili al destinatario.

Art. 16 sexies D.L. 179/2012 Salvo quanto previsto dall'articolo 366 del codice di procedura civile, quando la legge prevede che le notificazioni degli atti in materia civile al difensore siano eseguite, ad istanza di parte, presso la cancelleria dell'ufficio giudiziario, alla notificazione con le predette modalità può procedersi esclusivamente quando non sia possibile, per causa imputabile al destinatario, la notificazione presso l'indirizzo di posta elettronica certificata, risultante dagli elenchi di cui all'articolo 6-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, nonché dal registro generale degli indirizzi elettronici, gestito dal ministero della giustizia.